

*è debito per  
omn. ve. prof. Ist. ve.  
del G.I. del 07/12/15*

Rep. u° [redacted] / 17



TRIBUNALE di ROMA  
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, a scioglimento della riserva assunta in data 23.02.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [redacted] del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2015 vertente

TRA

[redacted] di nazionalità della Nigeria, domiciliata elettivamente in Napoli piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell'avvocato Luigi Migliaccio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;  
*ricorrente*

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,  
*resistente*

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice, esaminati gli atti, premesso:

- che con provvedimento in data 13.11.2015 e notificato il 24.11.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione internazionale, rilevando nella motivazione della decisione che le circostanze esposte non erano riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non erano emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno del danno grave nel senso indicato dall'art. 14 a) b) e c) del d.lvo n. 251/2007, che non emergevano gravi motivi di carattere umanitario;
- che con ricorso depositato il 06.12.2015 la richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: accertarsi e riconoscersi il diritto alla protezione sussidiaria o in via gradata il diritto alla protezione umanitaria;
- che il Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non si costituiva in giudizio;
- che in sede di audizione la ricorrente dichiarava: *[...] Sono nata a Benin City[...] Mia madre soffriva a causa dei problemi economici e della povertà vissuta [...] Dopo la morte di mia madre, mio padre ha fatto venire in casa l'altra donna che aveva. Lei mi maltrattava e non mi dava da mangiare. Sono andata a vivere con il mio ragazzo[...] Io non sapevo che lui fumasse droga e ogni volta veniva da me a picchiarmi. [...] dopo sono andata da una mia amica per quasi 2 mesi. [...] Non mi piaceva però [...] il lavoro della mia amica che andava dietro agli uomini. Ho lasciato la casa e avendo guadagnato dei soldi facendo capelli, sono andata con un'altra amica in Libia. [...] "*
- che all'udienza del 14.11.2016 la ricorrente riferiva: *[...] Non posso tornare in Nigeria perché lì non c'è nessuno che mi possa mantenere.[...] Nella casa della mia amica ho scoperto che lei si prostituiva [...] Io ho rifiutato. Lei invece invitava uomini a venire in casa minacciandomi che se non l'avessi fatto mi avrebbe mandato via di casa, quindi io sono stata costretta a prostituirmi è.] In Italia, come ho detto, svolgo l'attività di volantinaggio e sto bene[...];*
- che la parte ricorrente allegava attestato di partecipazione al corso di lingua italiana, attestato di frequenza a firma del pastor [redacted];
- che la causa è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis ss. c.p.c.;

tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);  
rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);  
ritenuto che, nella specie, devono esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al

*MM*

*è debito per  
ann. ve. prof. ordine  
dal G.I. del 07/12/15*

Rep. u° [redacted] / 17



**TRIBUNALE di ROMA**  
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, a scioglimento della riserva assunta in data 23.02.2017, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [redacted] del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2015 vertente

**TRA**

[redacted] di nazionalità della Nigeria, domiciliata elettivamente in Napoli piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell'avvocato Luigi Migliaccio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;  
*ricorrente*

**E**

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,  
*resistente*

e con l'intervento del Pubblico Ministero

**Oggetto:** ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice, esaminati gli atti, premesso :

- che con provvedimento in data 13.11.2015 e notificato il 24.11.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione internazionale, rilevando nella motivazione della decisione che le circostanze esposte non erano riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non erano emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno del danno grave nel senso indicato dall'art. 14 a) b) e c) del d.lvo n. 251/2007, che non emergessero gravi motivi di carattere umanitario;
- che con ricorso depositato il 06.12.2015 la richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: accertarsi e riconoscersi il diritto alla protezione sussidiaria o in via gradata il diritto alla protezione umanitaria;
- che il Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non si costituiva in giudizio;
- che in sede di audizione la ricorrente dichiarava: *[...] Sono nata a Benin City[...] Mia madre soffriva a causa dei problemi economici e della povertà vissuta [...] Dopo la morte di mia madre, mio padre ha fatto venire in casa l'altra donna che aveva. Lei mi maltrattava e non mi dava da mangiare. Sono andata a vivere con il mio ragazzo[...] Io non sapevo che lui fumasse droga e ogni volta veniva da me a picchiarmi. [...] dopo sono andata da una mia amica per quasi 2 mesi. [...] Non mi piaceva però [...] il lavoro della mia amica che andava dietro agli uomini. Ho lasciato la casa e avendo guadagnato dei soldi facendo capelli, sono andata con un'altra amica in Libia. [...]*;
- che all'udienza del 14.11.2016 la ricorrente riferiva " [...] Non posso tornare in Nigeria perché lì non c'è nessuno che mi possa mantenere.[...] Nella casa della mia amica ho scoperto che lei si prostituiva [...] Io ho rifiutato. Lei invece invitava uomini a venire in casa minacciandomi che se non l'avessi fatto mi avrebbe mandato via di casa, quindi io sono stata costrette a prostituirmi è.] In Italia, come ho detto, svolgo l'attività di volantinaggio e sto bene[...];
- che la parte ricorrente allegava attestato di partecipazione al corso di lingua italiana, attestato di frequenza a firma del pastor [redacted];
- che la causa è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis ss c.p.c., ;

tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);  
rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);  
ritenuto che, nella specie, devono esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al

*MM*

conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave; considerato che in base all'art. 2 lett.E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/07, la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave, connesso alla condanna a morte, al pericolo di torture o trattamenti inumani o degradanti, o alla minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

ritenuta, sia pure sulla sola base delle dichiarazioni rese durante l'audizione presso la Commissione Territoriale, la provenienza della straniera dalla Nigeria e non avendo d'altra parte la straniera dato adito alla stessa Commissione di dubitare sulla riferita provenienza;

considerato che ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 251/2007 e dell'art. 8 D.L.vo 25/08 la situazione di pericolo personale, emersa dalla narrazione della ricorrente, non può essere disancorata dalla condizione generale del Paese, visto che la parte ricorrente fin da subito ha rappresentato la soggettiva condizione di pericolo in merito alla situazione di violenza diffusa e non adeguatamente controllata dalle autorità statuali;

ritenuto che, in tale prospettiva, debba farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità;

considerato che recenti note del MAE acquisite in altro procedimento rilevano: " *L'area denominata Delta del Niger, nel sud est del Paese, si compone di nove stati: [...] Si rende noto infine che, in queste ultime settimane si sono registrati numerosi e violenti attacchi alle strutture petrolifere dislocate nella zona, portati a segno dal nuovo gruppo terroristico noto come "Niger Delta Avengers. [...]";*

rilevato che la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo da ultimo la risoluzione del 13.04. 2016 che rileva come la fascia centrale del paese, per anni investita da tensioni economiche e politiche tra comunità etniche e religiose, sia recentemente interessata da violenza derivante dalla competizione per il potere e per l'accesso alla terra tra comunità nomadi e agricole, che ha provocato la morte di migliaia di persone dal 2014, soprattutto negli stati di Plateau e Taraba;

atteso che " *la violenza dovuta alla criminalità comune, è diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger ed anche nel sud ovest*" ( al riguardo l'avviso particolare diffuso il 15.04.2015 "Viaggiare Sicuri" );

considerato che sempre sul sito " Viaggiare Sicuri" nell'avviso valido al 26.02.2017, pubblicato il 09.02.2017 si legge: " *In considerazione dell'attuale precaria situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o a scopo estorsivo, anche alla luce della gravissima crisi economica in atto, è alto in tutto il Paese. .... La polizia ha riportato la notizia di uccisioni sacrificiali negli Stati di Abia, Anambra, Kaduna, Kogi, Kwara, Lagos e Ogun"; All'inizio del mese di settembre 2016 le forze di polizia hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto.... Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato.... Si suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri. Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili. Misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, sono state emanate nelle capitali degli Stati di Adamawa, Bauchi, Borno, Plateau e Yobe";*

considerato che le predette situazioni, acquisite da organizzazioni internazionali, sembrano coinvolgere con intensità sempre crescente, ormai da alcuni anni, praticamente tutto il paese o quantomeno una pluralità di zone o regioni particolarmente critiche; che la Nigeria è in ogni caso uno stato unitario anche se federale, per cui nella valutazione della crisi va analizzato il Paese nel suo complesso; che, comunque, con specifico riferimento all'Edo State, stato del Delta del Niger, dove la ricorrente è nata e dal quale è fuggita, vanno prese in esame le informazioni acquisite, ai sensi dell'art. 8 d.l.vo n. 25/2008 presso la Commissione Nazionale Asilo in data 24.03.2014 dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 11.01.2016, sui seguenti quesiti: " *a) al contesto politico sociale dell'Edo State, regione, che, come quella di provenienza dell'appellante, Delta State, si trova a Sud del Paese; b) all'eventuale grado di diffusione della violenza in tale zona; c) al grado di intervento e controllo delle autorità pubbliche di fronte ad eventuali forme di violenza, se diffusa;*

*Tra il 2012-2013 l'Edo State è risultato il terzo stato più violento su base pro-capite dell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici o tra comunità"; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono costituiti da scontri per rivalità tra culti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifere, leader di gruppi comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo*

armi a giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici del petrolio sia da persone comuni e, in generale, giovani uomini; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile."; che, a tutt'oggi, quanto appena riportato viene confermato non solo dai resoconti di Viaggiare Sicuri e di Amnesty I, ma anche da altri siti internet, che focalizzano più specificamente la loro analisi sulla situazione dell'Africa sub sahariana ed in particolare sulla Nigeria: "Lo sbandierato successo del programma è in realtà assolutamente discutibile, dato che ha lasciato inalterate le vere cause del conflitto nell'area. Circa 30 mila miliziani di più basso livello vengono pagati circa 420 dollari al mese per ritornare alla legalità. Molte altre migliaia, ugualmente pericolosi, sono stati completamente ignorati e esclusi dal programma. Sostanzialmente inutili sono i corsi di qualificazione professionale cui vengono inviati i pochi fortunati, dato che nel Delta del Niger il tasso di disoccupazione media sfiora il 50% tra la popolazione giovanile di sesso maschile, quella maggiormente a rischio di essere reclutata o coinvolta in azioni violente. Questa enorme massa di ex miliziani e potenziali nuovi criminali finisce quindi per rientrare nella sfera di influenza dei vecchi leader.

Si calcola che nel Delta del Niger si registri almeno un attacco a settimana ma i numeri sono forse anche superiori perché molte aggressioni non vengono nemmeno denunciate, dato che si tratta di operazioni condotte proprio contro i contrabbandieri di petrolio rubato che si guardano bene da denunciare i loro furti (Africa Confidential, ICC). I risultati del controverso programma d'amnistia e della legittimazione politica degli ex capi guerriglieri hanno portato paradossalmente all'allargamento della base sociale della violenza. Migliaia di giovani attraverso tutte le regioni del Delta hanno imparato che "il crimine paga" e nuovi leader vogliono essere coinvolti nella spartizione dei proventi dell'oro nero, decisi a ricattare le compagnie petrolifere per ottenere protezione e pronti ad essere reclutati dai politici come milizie armate per truccare le elezioni."(timesonline.com/non-e-boko-haram-la-vera-minaccia-per-la-nigeria/76859);

"Negli ultimi mesi le province meridionali della Nigeria sono state scosse da una nuova ondata di instabilità. Gli attentati compiuti da un gruppo di militanti non meglio identificati agli oleodotti di Bonny-Okraka .... I recenti avvenimenti dimostrano come il problema del conflitto socio-economico nella regione del Delta del Niger continui a rappresentare una criticità di sicurezza non trascurabile per il governo di Abuja." (www.cesi-italia.org); considerato che su <http://frontierenews.it/2016/06/nigeria-al-collasso-si-va-verso-la-guerra-civile> si legge: **Non solo Boko Haram: il governo centrale di Abuja fa i conti con ferite etniche mai sanate, una corruzione endemica che non intende arrestarsi e nuove spinte indipendentiste e di lotta alle multinazionali del petrolio. E la repressione delle proteste nel sangue potrebbe portare a una nuova guerra civile**

Una strage annunciata. Durante le manifestazioni in ricordo dei 46 anni dalla fine della guerra in Biafra si è compiuta l'ennesima mattanza di civili seguaci dell'IPOB (Indigenous people of Biafra) nel sud-est della Nigeria. Tra il 29 e il 30 maggio a Onitsha, stato dell'Anambra, i militari hanno aperto il fuoco verso i manifestanti. Il numero dei morti è incerto, dal momento che l'esercito ha rimosso diversi corpi e sequestrato i feriti. Secondo Amnesty International sono almeno 40 le vittime e oltre 50 i feriti. "Aprire il fuoco su sostenitori pacifici IPOB e sugli spettatori, che chiaramente non rappresentavano alcuna minaccia, è un uso scandaloso della forza non necessario ed eccessivo che ha portato in molteplici morti e feriti. ... ha scritto M.K. Ibrahim, direttore di Amnesty International Nigeria.

Nel silenzio quasi generale, in Nigeria è in atto una repressione sistematica degli indipendentisti pro-Biafra, come vi abbiamo già ampiamente raccontato su Frontiere News. Con il nord dilaniato da Boko Haram, una corruzione capillare, nuovi scontri etnici e gli abitanti del Delta del Niger che tornano a minacciare le multinazionali del petrolio, la Nigeria dell'anziano e traballante Buhari sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua complicata storia.... Le tensioni socio-politiche hanno assunto dimensioni incredibili, a partire dagli scontri sanguinosi tra gli allevatori nomadi di bestiame, musulmani e di etnia fulani e gli agricoltori del sud, cristiani e per lo più igbo. Secondo i report i primi, armati, spingerebbero di continuo il proprio bestiame nei campi di grano del sud. Tensioni che riflettono il cambiamento climatico indotto dalla scarsità di risorser. Una crisi alimentare che minaccia, prima della sicurezza nazionale, la sopravvivenza della popolazione. I media locali sono colmi di notizie su mutilazioni, omicidi, stupri e altre forme di banditismo associato ai pastori nomadi.... Del resto l'inquinamento prodotto dalle estrazioni di petrolio continua a causare disastri ambientali, provocando danni non quantificabili alla salute e ai mezzi di sostentamento dei locali. Nell'arco del 2015 si sono susseguite varie fuoriuscite di petrolio e quelle precedenti non sono state ancora bonificate. Nel silenzio quasi assoluto del governo, che non ha mai perseguito penalmente le multinazionali.;

Considerato che su <http://eastwest.eu/it/opinioni/sub-saharan-monitor/si-riaccende-la-rivolta-nel-delta-del-niger> si legge: " Da alcuni mesi, il governo del presidente della Nigeria Buhari non si trova solo a dover affrontare l'emergenza nel nord-est rappresentata dalla minaccia degli estremisti islamici di Boko Haram, ma è costretto anche a dover fare i conti con la recrudescenza della ribellione nella regione sud-orientale del Delta del Niger. Gli osservatori sono convinti che, come nello scorso decennio, alle radici nella nuova crisi ci siano anche questa volta le rivendicazioni economiche della comunità locale, che lamenta la mancanza di una equa distribuzione delle ricchezze prodotte dall'attività estrattiva in una delle regioni più povere del pianeta.

I profitti di questo enorme flusso di denaro hanno arricchito solo potentati locali e governanti di Abuja. Anche le bande criminali che controllano il territorio ne hanno tratto profitto, mentre il Delta è stato devastato irrimediabilmente dalle attività estrattive incontrollate, che hanno causato gravissimi danni all'ambiente. Danni ampiamente documentati da dettagliati studi realizzati dall'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, oltre che da report di alcune ong quali Amnesty International, Friends of the Earth International ed Environmental Rights Action. Negli ultimi mesi, il governo Buhari grazie alla collaborazione di Ciad, Niger e Camerun ha registrato buoni risultati nella lotta contro i

fanatici islamisti di Boko Haram, che per la loro cieca crudeltà hanno perso buona parte dell'appoggio popolare.

Nel Delta la situazione è ben diversa perché il controllo dell'area è l'obiettivo di tutte le oligarchie e i potentati criminali del Paese. La dilagante violenza degli ultimi mesi dimostra che l'armistizio del 2009 ha solo formalmente concluso la guerriglia dei gruppi militanti, ma non è riuscito a risolvere le cause di un conflitto che rischia di destabilizzare nuovamente l'intera Nigeria.";

considerato che le informazioni sull'intera area del Delta, facilmente reperibili, quindi, non solo sui siti di maggiore affidabilità quali Amnesty e Viaggiare Sicuri, dimostrano elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza, visto l'inadeguato controllo delle istituzioni nigeriane tra le più corrotte al mondo secondo la Risoluzione del Parlamento Europeo sopra citata, le cui forze di sicurezza "(...) hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani e atti tali da configurarsi come crimini di diritto internazionale(...)". (A.I. rapporto 2014-2015);

considerato che: "Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata.

E' mancato, a fronte di una incontestata situazione di violenza indiscriminata in diverse aree e regioni della Nigeria, l'effettiva individuazione della zona di provenienza del ricorrente ed un esame rigoroso dell'intervento delle autorità statuali in Nigeria sulle situazioni di violenza diffusa.

Al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è, in conclusione, necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente atteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. Le individuate contraddizioni soggettive non escludono questo nesso causale più ampio mentre la mancanza di un'indagine officiosa sull'effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità federali e statuali in Nigeria è frutto della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c). (Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466,)

ritenuto che il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile (in tema Cons. Stato 17 marzo 2009, n. 1402), ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi;

considerato che il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la violenza sulle donne è rimasta endemica" e che, altresì, "ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari che di privati cittadini.(...);

considerato che Amnesty International 2016 "A maggio, l'ex presidente Jonathan ha controfirmato la legge (sulla proibizione) della violenza contro le persone. La legge ha reso reato sia le mutilazioni genitali femminili sia "il sottoporre una vedova a pratiche tradizionali dannose". Tuttavia, la definizione di stupro contenuta nella legge non era conforme agli standard internazionali, in quanto non copriva interamente tutte le forme di coercizione. Inoltre, la legge avrebbe potuto essere maggiormente incisiva se avesse esplicitamente vietato lo stupro maritale";

ritenuto la complessa criticità anche dell'area del Delta, dovuta, stante alle fonti sopra consultate, ad una incontestabile violenza diffusa e individuale non controllata dallo Stato (l'inadeguatezza dello Stato la si rileva dalla grave carestia che sta colpendo la Nigeria, la quale, la notizia è di dominio pubblico, sta vivendo secondo le Nazioni Unite la più grave crisi umanitaria dal 1945 insieme a Yemen, Somalia e Sud Sudan, nonostante sia l'ottavo produttore di petrolio al mondo.) o da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

considerata l'endemica violenza cui sono sottoposte le donne nigeriane, quasi sempre vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e di matrimoni forzati (al riguardo: "E' certo, tuttavia, in diritto, che la costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs n. 251 del 2007, che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria" Corte di Cassazione sez. VI- 1 Civile Ordinanza 9 luglio-18 novembre 2013 n. 25873);

considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, siano configurabili nella specie i presupposti per il riconoscimento alla ricorrente, proveniente da Edo State situato nell'area del Delta, della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

rilevato la natura del provvedimento e dell'oggetto del giudizio nonché la soccombenza parziale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

p.q.m.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, riconosce alla sig.ra [redacted] di nazionalità della Nigeria, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; dichiara integralmente compensate le spese del procedimento,  
Roma 21.03.2017

Il giudice  
(Simonetta Minotti)

*Simonetta Minotti*

